RIFLESSIONI

Che si umiliano ai Savj e rispettabili del S.C.

PEL PUNTO GENERALE

Da esaminarsi coll' Unione delle quattro Ruote.

A RICORSO

Dell' Illustre Duca di Civitella.

ESsendo ricorso l'Illustre Duca di Civitella D. Domenico la Posta dalla Maestà del Padrone, esponendo di essere stato egli oltremodo gravato dal S. C. per gl' INTERESSI non accordatigli contro la *Legge* el *Fatto* sul Capitale Ereditario di duc. 6500. dovutogli dal suo Monte Gentilizio, condannato solo alla Sorta principale; malgrado che da un solo Fonte scatorisce la ragione del Capitale, e de' decorsi Interessi insieme. In vista di detto Ricorso e Relazione dello stesso S. C. su di quello umiliata, si servì di ordinarli con suo Regal Dispaccio de' 12. Agosto del cadente anno 1775. ciò che siegue.

Che il Consiglio unite le quattro Ruote esamini,
„ Se la Dichiarazione del Debito fatta dal Testato-
„ re in un Testamento, che poi venga dall' altro
„ rivocato; si abbia per rivocata ancora, non fa-
„ cendosene menzione nel secondo Testamento.

E qual grado di Pruova possa fare in Giudizio tale
„ Dichiarazione di Debito fatta nel primo Testa-
„ mento; a fine di stabilirsi *questo punto* e risol-
„ versi il conveniente ne' varj Casi che accadano.

Allude, dunque, il Real Ordine l'Esame d'un *Punto generale*, eccitatosi per la difforme Decisione della riferita Causa del Duca di Civitella, colla quale gli venne accordata la sola Sorta principale, esclusi gl'

Intereſſi; e come il Real Incarico contiene due Parti, di già ravviſate (ſeben niente relative alla ſudetta Cauſa *Acceſſoria degl' Intereſſi*, non già della Cauſa principale della Sorta de' duc. 6500.) ad ogni modo, ſiccome non ha ardire il Duca di Civitella di entrare negli alti e profondi Giudizj di S.M. e del ſuo ſaviſſimo luminoſo Governo; così ſuppone, che la Determinazione d'un tal *Punto generale*, abbia a contribuire al Caſo particolare de' conteſi Intereſſi, come ſopra dovutigli.

Ciò premeſſo, ſeparatamente ſi dilucideranno le due Parti, che contiene il Regal ordine; affinchè di quanto col maggior riſpetto ſi eſpone, i Savj e riſpettabili Senatori, ne faceſſero quell'uſo, che meglio corriſponderà al retto loro diſcernimento nell' Eſame da seguirne il dì 12. del corrente Decembre.

Intanto conſiderata la *prima Parte* del Real Incarico, „ Se la Dichiarazione del Debito fatta dal Teſtato„ re in un Teſtamento, che poi venga dall' altro „ rivocata ancora, non facendoſene menzione nel „ ſuddetto Teſtamento; ſi dice per parte del Duca.

O la Dichiarazione del Debito fatta in Teſtamento, contiene la Cauſa legitima del Debito; ed in tal caſo il Debito è da ſodisfarſi dall' Erede; valendo in queſto Caſo il Teſtamento: *uti Inſtrumentum* (A), niente operando che tale Teſtamento veniſſe poi

(A) *Teſtamentum venit appellatione Inſtrumenti l. 2. d. quemadmod. teſt. aper. l. Paulus D. ad l. Corn. de falſ.*

(B) *Obligatio & promiſſio ſine Cauſa non valet l. ſi Procurat. in princ. de mand. Nam obligatio oritur ex cauſa, non ex ſcriptura*

poi rivocato: *jure, vel Facto* col secondo, in cui non si fosse fatta menzione del Debito dichiarato nel primo Testamento; mentre essendo il Debito di sua natura oneroso pel Testatore, non già uffizioso, o gratuito, all'andar d'un Legato; come tale indispensabilmente è tenuto l'Erede di sodisfarlo.

O il Debito dichiarato in Testamento, non contiene veruna legitima Causa: e siccome in qualunque Scrittura estranea da Testamento, non produce ombra di azione in Giudizio, per la deficienza della legitima Causa del Debito (B); così al contrario, sempre che sia dichiarato nel Testamento il Debito, ancorchè senza veruna causa; è tenuto l'Erede di sodisfarlo: *in vim Legati* (C) Benchè in tal Caso, rivocandosi il primo Testamento ov' è dichiarato il Debito; s'intende rivocato quel debito, come Legato a prò dell'asserto Creditore. Questo per rapporto alla prima Parte del Real Rescritto.

Dal dedotto però di sopra, sembra essersi ben anche assodata la *seconda Parte* dell' additato Real Incarico, *circa la pruova giudiziaria*, la quale già si è resa chiara; poichè risulta dal vedersi, se il Debito dichiarato nel primo Testamento, contenga, o no Causa legitima; atteso, se la contiene, siccome si è detto, il Debito sempre deve sodisfarsi dall' Erede, sia o no rivocato il primo Testamento per le ragioni di sopra riferite.

Se

l. 2. §. *circa de doli except.*

(C) E' Sentenza di Scevola: *si non deberentur, nullam quasi ex debito actionem esse*, SED EX FIDEICOMMISSO *l. Lucius Titius* 88. §. *quisquis de legat.* 2. V. la precedente Allegazione de' 30. Decembre 1773. *pag.* LXXVI.

Se poi il Debito non contenga Causa legitima, allora riducendosi il Debito ad un puro, semplice, gratuito ed uffizioso Legato a prò del dichiarato Creditore; in tal Caso come nudo Legato, s' intende rivocato col primo Testamento ove si legge dichiarato il Debito senza legitima Causa.

Ed ecco in brieve un Ristro di quello che, al mio debole intendimento, è relaivo al Punto da esaminarsi dalle *quattro Ruote*; e che sapran meglio ben ponderare e riflettere que' Savj ed illuminati Senatori, che forniscono le quattro Ruote, nel tenere per norma il Prescritto dalla prelodata Maestà del Padrone, affin di formarne un Canone della sua Legislazione. Del resto tutto si sottopone alla di loro Censura, ed al savio loro discernimento con profondo rispetto.

Napoli 4. Decembre 1775.

Nicola Fortunato.